

REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2021/598 DELLA COMMISSIONE
del 14 dicembre 2020

che integra il regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione per l'assegnazione dei fattori di ponderazione del rischio alle esposizioni da finanziamenti specializzati

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi e le imprese di investimento e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012⁽¹⁾, in particolare l'articolo 153, paragrafo 9, terzo comma,

considerando quanto segue:

- (1) Secondo il metodo basato sui rating interni («metodo IRB»), alle esposizioni da finanziamenti specializzati per le quali gli enti non sono in grado di stimare la probabilità di default («PD»), o per le quali le stime della PD effettuate dagli enti non soddisfano determinati requisiti, l'ente è tenuto ad assegnare i fattori di ponderazione del rischio a norma dell'articolo 153, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 575/2013, attribuendo l'esposizione a una delle categorie della tabella 1 di cui allo stesso articolo 153, paragrafo 5, primo comma, in base alla valutazione dell'esposizione da esso effettuata sulla base di ciascuno dei fattori di cui al secondo comma della stessa disposizione. Al fine di garantire un approccio armonizzato all'assegnazione delle esposizioni da finanziamenti specializzati alle diverse categorie, è opportuno stabilire in che modo si debba tener conto di detti fattori prevedendo il calcolo dei valori in base ai quali i fattori possono essere collegati alle categorie di rischio stabilite nella predetta tabella. Poiché le esposizioni da finanziamenti specializzati appartengono alla classe delle esposizioni verso imprese nell'ambito del metodo IRB e dato che il metodo di assegnazione dei fattori di ponderazione del rischio a tali esposizioni specificato all'articolo 153, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 575/2013 è una forma di sistema di rating, le norme tecniche di regolamentazione per l'assegnazione dei fattori di ponderazione del rischio alle esposizioni da finanziamenti specializzati stabilite dal presente regolamento dovrebbero applicarsi in aggiunta alle norme generali sull'assegnazione dei fattori di ponderazione del rischio alle esposizioni verso imprese e agli altri requisiti relativi ai sistemi di rating nell'ambito del metodo IRB.
- (2) Affinché gli enti possano applicare adeguatamente ciascuno di detti fattori, questi dovrebbero essere precisati ulteriormente suddividendoli in sottofattori, al fine di definire i criteri di valutazione applicabili a ciascuna situazione. Affinché i sottofattori siano valutati adeguatamente, è necessario specificare ulteriormente le componenti di alcuni di essi.
- (3) Al fine di tener conto delle norme concordate a livello internazionale per l'assegnazione dei fattori di ponderazione del rischio alle esposizioni da finanziamenti specializzati, definite dal Comitato di Basilea per la vigilanza bancaria nel quadro di Basilea II⁽²⁾ e riflettere il gran numero di varianti nelle esposizioni da finanziamenti specializzati,

¹⁾ GU L 176 del 27.6.2013, pag. 1.

⁽²⁾ Convergenza internazionale della misurazione del capitale e dei coefficienti patrimoniali. Nuovo schema di regolamentazione. Versione integrale. Giugno 2006.

